

# **Regolamento previdenziale**

## **Parte 2**

**Disposizioni regolamentari generali (DRG)**

**Edizione 01.2020**

**Allegati 1 – 8**

Allegato 1

Aliquote di conversione valide dall'1.1.2020

Allegato 2

Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita

Allegato 3

Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto

Allegato 4

Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve contributi del datore di lavoro

Allegato 5

Mantenimento della previdenza

Allegato 6

Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 7

Disposizioni connesse alla 6a revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

Allegato 8

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza in caso di divorzio

**Allegato 1**  
**Aliquote di conversione dall'1.1.2020**

In caso di variazioni tariffarie si applicano i tassi del relativo anno assicurativo.

**Uomini**

	In corso d'anno	Età												
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
sovraobbl.	0	4.104%	4.204%	4.307%	4.415%	4.529%	4.628%	4.754%	4.887%	5.029%	5.180%	5.341%	5.513%	5.698%
sovraobbl.	1	4.112%	4.213%	4.316%	4.425%	4.537%	4.639%	4.765%	4.899%	5.042%	5.193%	5.355%	5.528%	
sovraobbl.	2	4.121%	4.221%	4.325%	4.434%	4.546%	4.649%	4.776%	4.911%	5.054%	5.207%	5.370%	5.544%	
sovraobbl.	3	4.129%	4.230%	4.334%	4.444%	4.554%	4.660%	4.787%	4.923%	5.067%	5.220%	5.384%	5.559%	
sovraobbl.	4	4.137%	4.238%	4.343%	4.453%	4.562%	4.670%	4.798%	4.934%	5.079%	5.234%	5.398%	5.575%	
sovraobbl.	5	4.146%	4.247%	4.352%	4.463%	4.570%	4.681%	4.809%	4.946%	5.092%	5.247%	5.413%	5.590%	
sovraobbl.	6	4.154%	4.256%	4.361%	4.472%	4.579%	4.691%	4.821%	4.958%	5.105%	5.261%	5.427%	5.606%	
sovraobbl.	7	4.162%	4.264%	4.370%	4.482%	4.587%	4.702%	4.832%	4.970%	5.117%	5.274%	5.441%	5.621%	
sovraobbl.	8	4.171%	4.273%	4.379%	4.491%	4.595%	4.712%	4.843%	4.982%	5.130%	5.287%	5.456%	5.636%	
sovraobbl.	9	4.179%	4.281%	4.388%	4.501%	4.603%	4.723%	4.854%	4.994%	5.142%	5.301%	5.470%	5.652%	
sovraobbl.	10	4.187%	4.290%	4.397%	4.510%	4.612%	4.733%	4.865%	5.005%	5.155%	5.314%	5.484%	5.667%	
sovraobbl.	11	4.196%	4.298%	4.406%	4.520%	4.620%	4.744%	4.876%	5.017%	5.167%	5.328%	5.499%	5.683%	

**Donne**

	In corso d'anno	Età												
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
sovraobbl.	0	4.136%	4.227%	4.322%	4.423%	4.531%	4.646%	4.768%	4.901%	5.044%	5.198%	5.365%	5.545%	5.739%
sovraobbl.	1	4.144%	4.235%	4.330%	4.432%	4.541%	4.656%	4.779%	4.913%	5.057%	5.212%	5.380%	5.561%	
sovraobbl.	2	4.151%	4.243%	4.339%	4.441%	4.550%	4.666%	4.790%	4.925%	5.070%	5.226%	5.395%	5.577%	
sovraobbl.	3	4.159%	4.251%	4.347%	4.450%	4.560%	4.677%	4.801%	4.937%	5.083%	5.240%	5.410%	5.594%	
sovraobbl.	4	4.166%	4.259%	4.356%	4.459%	4.569%	4.687%	4.812%	4.949%	5.095%	5.254%	5.425%	5.610%	
sovraobbl.	5	4.174%	4.267%	4.364%	4.468%	4.579%	4.697%	4.823%	4.961%	5.108%	5.268%	5.440%	5.626%	
sovraobbl.	6	4.182%	4.275%	4.373%	4.477%	4.589%	4.707%	4.835%	4.973%	5.121%	5.282%	5.455%	5.642%	
sovraobbl.	7	4.189%	4.282%	4.381%	4.486%	4.598%	4.717%	4.846%	4.984%	5.134%	5.295%	5.470%	5.658%	
sovraobbl.	8	4.197%	4.290%	4.389%	4.495%	4.608%	4.727%	4.857%	4.996%	5.147%	5.309%	5.485%	5.674%	
sovraobbl.	9	4.204%	4.298%	4.398%	4.504%	4.617%	4.738%	4.868%	5.008%	5.160%	5.323%	5.500%	5.691%	
sovraobbl.	10	4.212%	4.306%	4.406%	4.513%	4.627%	4.748%	4.879%	5.020%	5.172%	5.337%	5.515%	5.707%	
sovraobbl.	11	4.219%	4.314%	4.415%	4.522%	4.636%	4.758%	4.890%	5.032%	5.185%	5.351%	5.530%	5.723%	

**Allegato 2****Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita**

Fino al 31.12.2002	4.25% (4.00% più 0.25%)
Dall' 01/01/2003 al 31/12/2003	3.50% (3.25% più 0.25%)
Dall' 01/01/2004 al 31/12/2004	2.50% (2.25% più 0.25%)
Dall' 01/01/2005 al 31/12/2005	3.50% (2.50% più 1%)
Dall' 01/01/2006 al 31/12/2006	3.50% (2.50% più 1%)
Dall' 01/01/2007 al 31/12/2007	3.50% (2.50% più 1%)
Dall' 01/01/2008 al 31/12/2008	3.75% (2.75% più 1%)
Dall' 01/01/2009 al 31/12/2009	3.00% (2.00% più 1%)
Dall' 01/01/2010 al 31/12/2010	3.00% (2.00% più 1%)
Dall' 01/01/2011 al 31/12/2011	3.00% (2.00% più 1%)
Dall' 01/01/2012 al 31/12/2012	2.50% (1.50% più 1%)
Dall' 01/01/2013 al 31/12/2013	2.50% (1.50% più 1%)
Dall' 01/01/2014 al 31/12/2014	2.75% (1.75% più 1%)
Dall' 01/01/2015 al 31/12/2015	2.75% (1.75% più 1%)
Dall' 01/01/2016 al 31/12/2016	2.25% (1.25% più 1%)
Dall' 01/01/2017 al 31/12/2017	2.00% (1.00% più 1%)
Dall' 01/01/2018 al 31/12/2018	2.00% (1.00% più 1%)
Dall' 01/01/2019 al 31/12/2019	2.00% (1.00% più 1%)
Dall' 01/01/2020 al 31/12/2020	2.00% (1.00% più 1%)

### Allegato 3 Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto

Tabella per il calcolo del massimo avere 3a possibile (ex art. 60a, cpv. 2, OPP2 e art. 7 cpv. 1, lett. a, OPP3) per classe di età (decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 25° anno di età)

Anno nascita	Inizio 1.1	Situa. al 31/12/12	Situa. al 31/12/13	Situa. al 31/12/14	Situa. al 31/12/15	Situa. al 31/12/16	Situa. al 31/12/17	Situa. al 31/12/18	Situa. al 31/12/19	Situa. al 31/12/20	
1962 e prima	1987	211'370	221'280	231'891	247'717	252'519	261'813	271'199	280'737	290'370	
	1963	1988	201'973	211'742	222'186	232'842	242'521	251'714	206'999	270'435	279'966
	1964	1989	192'560	202'187	212'465	222'951	232'506	241'599	250'783	260'117	269'544
	1965	1990	183'509	193'001	203'117	213'440	222'876	231'873	240'959	250'195	259'523
	1966	1991	174'226	183'579	193'530	203'685	212'999	221'897	230'884	240'019	249'245
	1967	1992	165'300	174'519	184'312	194'305	203'502	212'305	221'196	230'234	239'363
	1968	1993	155'645	164'719	174'340	184'159	193'229	201'929	210'717	219'650	228'672
	1969	1994	145'949	154'877	164'326	173'970	182'913	191'510	200'193	209'021	217'937
	1970	1995	136'626	145'414	154'698	164'173	172'993	181'491	190'074	198'801	207'615
	1971	1996	127'375	136'025	145'144	154'452	163'151	171'550	180'034	188'660	197'373
	1972	1997	118'480	126'996	135'957	145'105	153'686	161'991	170'379	178'909	187'524
	1973	1998	109'706	118'091	126'897	135'885	144'352	152'563	160'857	169'292	177'810
	1974	1999	101'270	109'528	118'184	127'020	135'376	143'498	151'701	160'044	168'470
	1975	2000	93'077	101'212	109'722	118'410	126'658	134'693	142'808	151'062	159'399
	1976	2001	85'198	93'215	101'585	110'131	118'276	126'227	134'257	142'425	150'676
	1977	2002	77'434	85'335	93'567	101'973	110'015	117'883	125'830	133'915	142'080
	1978	2003	69'969	77'758	85'857	94'128	102'072	109'861	117'728	125'731	133'814
	1979	2004	62'563	70'241	78'209	86'345	94'193	101'903	109'690	117'613	125'615
	1980	2005	55'320	62'889	70'729	78'734	86'487	94'119	101'829	109'673	117'596
	1981	2006	48'120	55'581	63'293	71'169	78'826	86'382	94'014	101'780	109'624
	1982	2007	41'096	48'452	56'038	63'787	71'352	78'834	86'390	94'080	101'847
	1983	2008	34'052	41'301	48'763	56'385	63'857	71'264	78'745	86'358	94'048
	1984	2009	27'196	34'343	41'683	49'180	56'563	63'897	71'303	78'843	86'457
	1985	2010	20'262	27'305	34'522	41'894	49'186	56'445	63'778	71'242	78'780
	1986	2011	13'464	20'405	27'501	34'751	41'953	49'140	56'400	63'790	71'254
	1987	2012	6'682	13'521	20'497	27'624	34'737	41'852	49'039	56'355	63'745
	1988	2013	0	6'739	13'596	20'602	27'627	34'672	41'786	49'030	56'347
	1989	2014		0	6'739	13'625	20'563	27'537	34'580	41'752	48'996
	1990	2015			0	6'768	13'621	20'525	27'498	34'599	41'771
	1991	2016				0	6'768	13'604	20'508	27'539	34'640
	1992	2017					0	6'768	13'604	20'566	27'597
	1993	2018						0	6'768	13'662	20'624
	1994	2019							0	6'826	13'720
	1995	2020								0	6'826

Per il calcolo in una data diversa dal 31 dicembre, interpolare partendo dai dati del 31 dicembre successivo.

Parametri di calcolo										
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Accredito	6'682	6'739	6'739	6'768	6'768	6'768	6'768	6'826	6'826	6'826
Tasso di interesse	1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	1.25%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

## Allegato 4

### Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

<p><b>1. Principi</b></p> <p><sup>1</sup> La ripartizione si svolge sulla base di una delibera adottata dall'organo competente durante il periodo di validità del contratto.</p> <p><sup>2</sup> Nell'ambito del piano di ripartizione pertinente vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano di ripartizione tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 2.</p> <p><sup>3</sup> Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione.</p>	<p>lamento di cui al presente allegato, il piano di ripartizione trova esecuzione solo dopo l'apposizione di una firma valida da parte dell'organo competente. In caso contrario, l'esecuzione del piano di ripartizione avviene dopo la stesura e non richiede alcuna firma.</p>
<p><b>2. Piano di ripartizione</b></p> <p>2.1. Fondi liberi</p> <p><sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) età alla data di riferimento,</li> <li>b) ultimo salario annuo annunciato,</li> <li>c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,</li> <li>d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.</li> </ul> <p>Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.</p> <p><sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,</li> <li>b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,</li> <li>c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.</li> </ul> <p>2.2. Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro</p> <p>Se, come da volontà del datore di lavoro, si procede alla distribuzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.</p>	<p>3.2. Tipo di assegnazione</p> <p><sup>1</sup> La quota di ripartizione viene accreditata sull'aver di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.</p> <p><sup>2</sup> Se non è possibile accreditare la somma sul capitale determinante per i beneficiari di rendite, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.</p> <p><sup>3</sup> Se non è possibile accreditare la somma sull'aver di vecchiaia perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, anche in questo caso la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.</p> <p><sup>4</sup> Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.</p>
<p><b>3. Esecuzione</b></p> <p>3.1. Tempistiche della ripartizione</p> <p>Se la ripartizione si discosta dai principi del rego-</p>	<p><b>4. Parametri minimi</b></p> <p><sup>1</sup> La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.</p> <p><sup>2</sup> Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.</p> <p><sup>3</sup> La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.</p> <p><sup>4</sup> La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.</p>
<p><b>5. Costi</b></p> <p><sup>1</sup> La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.</p> <p><sup>2</sup> Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.</p>	<p><b>6. Casi non disciplinati</b></p> <p>I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente allegato vengono gestiti dalla Fondazione per analogia e in conformità alle disposizioni di legge.</p>

## Allegato 5 Mantenimento della previdenza

### 1. Informazioni generali

- <sup>1</sup> Le disposizioni del presente allegato si applicano per il mantenimento della copertura previdenziale dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non oltre il compimento del 70° anno d'età a condizione che le DRG prevedano il mantenimento della previdenza.
- <sup>2</sup> La soluzione previdenziale adottata dall'istituto di previdenza è strutturata secondo le DRP.

### 2. Assicurati

- <sup>1</sup> L'assicurazione viene concessa dietro richiesta individuale delle persone da assicurare se:
  - Il loro rapporto di lavoro era in essere già prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria e prosegue oltre la stessa e
  - Il salario annuo percepito e annunciato dal datore di lavoro supera la soglia di entrata, e
  - al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non sono invalidi al 70% o più e viene per loro gestito un avere di vecchiaia attivo presso la Fondazione e
  - alla data di decorrenza del mantenimento della previdenza non percepiscono le prestazioni di vecchiaia complete.
- <sup>2</sup> Non possono aderire alla cassa di previdenza coloro che avviano un nuovo rapporto di lavoro col datore di lavoro dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria determinante per la cassa di previdenza; la loro adesione non è ammessa nemmeno in seguito a trasferimento da un altro istituto di previdenza.

### 3. Prestazioni previdenziali

- <sup>1</sup> Finché l'assicurato continua a percepire dal datore di lavoro una retribuzione effettiva che al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ammonta a più di due terzi della retribuzione annua AVS, non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia.
- <sup>2</sup> Il pensionamento parziale, ai sensi delle relative disposizioni di cui al cpv.4 delle DRG, è possibile sia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria che in seguito.
- <sup>3</sup> Il diritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate matura se il rapporto di lavoro con il datore di lavoro è cessato o se la retribuzione è costantemente inferiore al salario minimo (soglia di entrata) e in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno d'età. Il pagamento della prestazione di vecchiaia avviene sempre per la prima volta il primo giorno del mese successivo.
- <sup>4</sup> Le prestazioni di invalidità non sono più assicurate. Se l'assicurato diventa successivamente inabile al lavoro, la prestazione di

vecchiaia viene erogata dopo massimo sei mesi ai sensi del cpv. 4.

- <sup>5</sup> Eventuali prestazioni per superstiti sono assicurate nella misura prevista dalle DRP.

### 4. Riscatto e promozione della proprietà di abitazioni (PPA)

- <sup>1</sup> La possibilità di effettuare riscatti è ammessa se non espressamente esclusa dalle DRP. Tuttavia l'importo del relativo versamento è limitato all'importo regolamentare massimo consentito fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'assicurato secondo le DRP, al netto dell'avere di vecchiaia già maturato alla data del riscatto.
- <sup>2</sup> Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni non sono ammessi. Il rimborso di eventuali prelievi anticipati effettuati prima della decorrenza del mantenimento della previdenza non è più possibile. Le costituzioni in pegno già in essere alla decorrenza del mantenimento della previdenza, rimangono valide se riferite a diritti sulle prestazioni di vecchiaia e per superstiti che continuano a essere assicurati.

### 5. Divorzio

È consentito versare o percepire fondi previdenziali a seguito di divorzio, nonché ricostituire la posizione previdenziale tramite riscatti. I particolari sono disciplinati nell'allegato 8 "Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza in caso di divorzio".

### 6. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di mantenimento della previdenza comporta sempre il pensionamento. Al posto della prestazione di uscita viene pertanto versata la prestazione di vecchiaia.

### 7. Costituzione e risoluzione del contratto di affiliazione

- <sup>1</sup> Con la costituzione del rapporto di affiliazione è possibile mantenere presso la Fondazione la previdenza del personale nella stessa forma adottata dall'istituto previdenziale precedente.
- <sup>2</sup> Con la risoluzione del contratto di affiliazione il personale che beneficia del mantenimento della previdenza passa al nuovo istituto di previdenza a condizione che quest'ultimo si dichiari espressamente favorevole a tale trasferimento. In caso contrario matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia.

### 8. Conferma della previdenza di base

- <sup>1</sup> L'assicurato può richiedere il mantenimento della previdenza solo se il datore di lavoro nella richiesta di mantenimento conferma con la sua firma che anche la previdenza di base viene mantenuta.
- <sup>2</sup> Durante il mantenimento, l'assicurato è inoltre tenuto ad attestare ogni anno alla Fondazione che anche la previdenza di base viene mantenuta. Se questa conferma non viene

presentata tempestivamente, la Fondazione può pensionare l'assicurato e vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia. Il mantenimento termina in ogni caso con la cessazione del mantenimento nella previdenza di base e vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia.

---

**9. Entrata in vigore; disposizioni DRG**

---

- <sup>1</sup> Il presente allegato è valido dalla data di entrata in vigore del piano di previdenza relativo al mantenimento della previdenza ai sensi delle DRP.
- <sup>2</sup> Per quanto qui non previsto si applicano per analogia le Disposizioni regolamentari generali (DRG).

## Allegato 6 Regolamento per la liquidazione parziale

1. Liquidazione parziale o totale	2. Modalità di ripartizione
<p>1.1. Principi</p> <p><sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, oltre al diritto alla prestazione di uscita sussiste anche un diritto individuale ai fondi collettivi della cassa di previdenza stessa.</p> <p><sup>2</sup> Sono considerati fondi collettivi della cassa di previdenza i fondi liberi. In caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono considerati fondi collettivi anche le riserve dei contributi del datore di lavoro, a condizione che le stesse non siano necessarie per il saldo di contributi o costi insoluti.</p> <p>1.2. Requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p><sup>1</sup> I requisiti per una liquidazione parziale si ritengono soddisfatti se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel corso di un anno si procede a una considerevole riduzione del personale e di conseguenza del numero di persone assicurate presso la Fondazione;</li> <li>b) viene effettuata una ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro tale da comportare un numero elevato di singole uscite;</li> <li>c) nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro un numero considerevole di persone assicurate viene trasferito collettivamente a un nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo);</li> <li>d) in caso di risoluzione del contratto di affiliazione non vengono risolte tutte le assicurazioni e rimane assicurato presso la Fondazione un numero considerevole di persone (beneficiari di rendita).</li> </ul> <p><sup>2</sup> Ai sensi del cpv.1 si definisce "considerevole" una riduzione del personale (lettera a), un trasferimento (lettera b) o il numero delle persone che rimane assicurato presso la Fondazione (lettera c) se questi coinvolgono: da 2 a 29 persone min. il 30%, da 30 a 69 persone min. il 25%, da 70 a 99 persone min. il 15% e a partire da 100 persone min. il 10% del personale.</p> <p>1.3. Requisiti per la liquidazione totale della cassa di previdenza</p> <p>I requisiti per una liquidazione totale si ritengono soddisfatti se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'azienda del datore di lavoro viene completamente liquidata;</li> <li>b) l'azienda del datore di lavoro fallisce e di conseguenza non esiste più.</li> </ul> <p>1.4. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p>Tutti i requisiti per la liquidazione parziale o totale devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.</p>	<p>2.1. Principi</p> <p><sup>1</sup> In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge, i diritti sui fondi da distribuire sono sempre e soltanto individuali, sia per le uscite individuali che per le uscite collettive.</p> <p><sup>2</sup> Per quanto riguarda la stesura di un piano di ripartizione prescritta dalla legge, vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 3 ovvero 4.</p> <p><sup>3</sup> In presenza dei requisiti previsti, la data di riferimento per la ripartizione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera a, il 31 dicembre successivo all'anno in cui ha avuto luogo una considerevole riduzione del personale e, di conseguenza, del numero delle persone assicurate;</li> <li>– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera b, il 31 dicembre successivo alla delibera del datore di lavoro;</li> <li>– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso.1 lettere c e d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto al trasferimento collettivo;</li> <li>– per quanto previsto dal punto 1.2 cpv.1 lett. d), l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto alla risoluzione del contratto di affiliazione.</li> </ul> <p><sup>4</sup> Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione. Essi hanno il diritto di presentare opposizione motivata scritta entro 30 giorni alla commissione previdenziale competente (per i casi di cui al punto 1.2 cpv.1 lett. a-c) ovvero ad Allianz Suisse Vita (per i casi di cui al punto 1.2 cpv.1 lett. d). Inoltre, se le loro obiezioni non vengono accolte, gli assicurati interessati hanno la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni per richiedere alla competente autorità di vigilanza la verifica di requisiti, procedura e piano di ripartizione.</p> <p><sup>5</sup> Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e la data di esecuzione del piano di ripartizione il numero dei soggetti determinanti attivi e passivi subisce una variazione pari o superiore al 5%, i fondi da ripartire vengono adeguati di conseguenza.</p> <p>2.2. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p>2.2.1. Fondi liberi</p> <p><sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) età alla data di riferimento,</li> <li>b) ultimo salario annuo annunciato,</li> </ul>



- c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
- d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.
- Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.
- <sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
- b) tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.
- 2.3. Piano di ripartizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza
- <sup>1</sup> In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge a seguito di liquidazione totale della cassa di previdenza, si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.
- <sup>2</sup> Se in caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono disponibili anche riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono assegnate innanzitutto ai fondi liberi e si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.
- 2.4. Esecuzione
- 2.4.1. Tempistiche della liquidazione parziale o totale
- <sup>1</sup> Il piano di ripartizione viene eseguito una volta entrato in vigore.
- <sup>2</sup> Il piano di ripartizione si intende in vigore se
- a) entro il termine di 30 giorni fissato dalla prima informativa nessun avente diritto ha presentato opposizione scritta all'autorità competente di cui al punto 2.1 capoverso 4;
- b) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa uno o più aventi diritto hanno contattato l'autorità di vigilanza, ma l'autorità di vigilanza ha respinto le obiezioni in via informale e, nel successivo termine di 30 giorni dal rigetto informale, non è stato richiesto alla suddetta autorità di emettere alcuna decisione impugnabile;
- c) entro il termine di 30 giorni dal rigetto informale delle obiezioni viene richiesta all'autorità di vigilanza l'emissione di una decisione impugnabile e, nel procedimento contro tale provvedimento, viene confermata la legittimità dei requisiti, della procedura e del piano di ripartizione.
- 2.4.2. Tipo di assegnazione
- <sup>1</sup> La quota di ripartizione viene accreditata sull'aver di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.
- <sup>2</sup> Se per i beneficiari di rendite non è possibile accreditare la somma sul capitale di riferimento determinante, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.
- <sup>3</sup> Se non è possibile accreditare la somma sull'aver di vecchiaia, perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.
- <sup>4</sup> Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.
- 2.5. Parametri minimi
- <sup>1</sup> La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.
- <sup>2</sup> Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.
- <sup>3</sup> La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.
- <sup>4</sup> La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.
- 2.6. Costi
- <sup>1</sup> La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.
- <sup>2</sup> Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.
- 2.7. Casi non disciplinati
- I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente regolamento vengono gestiti dalla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge applicando per analogia le disposizioni del regolamento.
- 
- 3. Entrata in vigore**
- Il presente regolamento entra in vigore su approvazione della competente autorità di vigilanza alla data della relativa delibera del Consiglio di fondazione. A partire dalla data di entrata in vigore il regolamento si applica a tutte le liquidazioni parziali notificate alla Fondazione dopo tale data.
- Per le liquidazioni parziali antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento si applica il Regolamento per la liquidazione parziale del 23 novembre 2006 (data della disposizione emanata dall'autorità di vigilanza precedentemente competente), tenendo conto delle nuove disposizioni regolamentari della OPP2 valide dal 1° giugno 2009.

## Allegato 7

### Disposizioni connesse alla 6a revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

<b>1. Introduzione</b>	
<p>1.1. Le modifiche di legge introdotte con la 6a revisione AI, primo pacchetto di misure sono volte a facilitare la reintegrazione dei beneficiari di rendita AI nel mercato del lavoro mediante un'apposita revisione delle rendite. Le modifiche di legge, valide dal 1° gennaio 2012, riguardano le disposizioni LAI e LPP e le relative ordinanze.</p> <p>1.2. Salvo altrimenti indicato nelle disposizioni del presente allegato, si applicano le disposizioni regolamentari.</p>	<p>La rendita erogata dalla Fondazione può essere inoltre ridotta se, sommata alle altre prestazioni computabili, supera il limite di sovraindennizzo previsto dal regolamento.</p> <p><sup>3</sup> In caso di erogazione di prestazioni transitorie AI:</p> <p>Il calcolo di coordinamento tiene conto di eventuali prestazioni transitorie AI di cui all'articolo 32 LAI nonché di eventuali redditi supplementari (ad es. stipendio, prosecuzione del pagamento dello stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto pienamente computabili.</p>
<b>2. Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (articolo 26a LPP)</b>	<p>2.3. Prosecuzione della gestione del conto di vecchiaia</p>
<p>2.1. Rendita</p> <p>Qualora sussista un diritto a percepire prestazioni di invalidità dalla Fondazione e la rendita di invalidità (rendita AI) venga ridotta o soppressa in seguito a una riduzione del grado di invalidità, l'assicurato ha diritto a una proroga provvisoria di tre anni della copertura presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal regolamento, a condizione che prima della riduzione o della soppressione della rendita AI abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita AI sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione. Il termine di tre anni decorre dalla data in cui la riduzione o soppressione della rendita AI diviene effettiva.</p>	<p>Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione ovvero per tutto il tempo in cui vengono erogate prestazioni transitorie AI, la Fondazione continua a gestire la parte passiva del conto di vecchiaia dell'assicurato risultante alla data di decorrenza della proroga assicurativa.</p> <p>2.4. Estinzione del diritto a prestazioni nei confronti della Fondazione</p> <p><sup>1</sup> Il diritto all'erogazione della rendita di invalidità e alla prosecuzione della gestione del conto di vecchiaia si estingue dopo massimo tre anni dalla data di riduzione o soppressione effettiva della rendita AI.</p> <p><sup>2</sup> Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, il diritto a prestazioni nei confronti della Fondazione si estingue nel momento in cui matura il diritto alla prestazione transitoria AI.</p>
<p>2.2. Coordinamento</p> <p><sup>1</sup> Prima della riduzione o soppressione della rendita AI (provvedimenti di reintegrazione in corso)</p> <p>Il calcolo di coordinamento non tiene conto di un eventuale reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.</p>	<p>2.5. Ambito di applicazione temporale</p> <p>Ai sensi dell'articolo 26a LPP, le presenti disposizioni vengono applicate alle prestazioni di invalidità della Fondazione per i casi di riduzione o soppressione della rendita AI disposta a partire dal 1° gennaio 2012.</p>
<p><sup>2</sup> Dopo la riduzione o soppressione della rendita AI (proroga provvisoria dell'assicurazione):</p> <p>Il calcolo di coordinamento tiene conto di eventuali redditi supplementari percepiti durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione (ad es. stipendio, prosecuzione del pagamento dello stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto, secondo le disposizioni regolamentari sul coordinamento, pienamente computabili.</p> <p>Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione la rendita di invalidità erogata dalla Fondazione viene ridotta in modo corrispondente alla riduzione del grado di invalidità dell'assicurato solo a condizione che tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare e che il totale delle entrate non sia inferiore al reddito complessivo percepito dall'assicurato prima della riduzione o soppressione della rendita AI.</p>	<p><b>3. Prosecuzione dell'erogazione della rendita di invalidità da parte dell'istituto di previdenza professionale dopo la riduzione o la soppressione della rendita AI (disposizioni finali della 6a revisione AI)</b></p> <p>3.1. Rendita</p> <p><sup>1</sup> Qualora la rendita AI venga ridotta o soppressa in seguito al riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata (disposizioni finali della 6a revisione AI), il diritto all'erogazione di prestazioni di invalidità nei confronti della Fondazione si estingue in misura corrispondente.</p> <p><sup>2</sup> Qualora vengano adottati provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'articolo 8a LAI e la rendita AI continui a essere erogata, per massimo due anni, durante il periodo di attuazione di tali misure, il diritto all'erogazione di prestazioni di invalidità nei confronti della</p>

- Fondazione si estingue in misura corrispondente quando viene meno la rendita AI.
- 3.2. **Prestazione supplementare**
- Qualora non vengano adottati provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'articolo 8a LAI, per agevolare l'assicurato la Fondazione eroga, per sei mesi dalla data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI e comunque non oltre la fine del mese dell'eventuale decesso dell'assicurato, un importo pari al massimo alla rendita originaria. Tale prestazione supplementare non è soggetta al calcolo di coordinamento e non comporta alcuna copertura assicurativa.
- 3.3. **Coordinamento**
- Il calcolo di coordinamento non tiene conto di un eventuale reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.
- 3.4. **Proseguimento della gestione del conto di vecchiaia**
- Qualora il grado di invalidità venga ridotto o azzerato in seguito al riesame delle rendite AI assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza una causa organica comprovata (disposizioni finali della 6a revisione AI), la Fondazione, diversamente da quanto previsto dalle altre disposizioni regolamentari, continua a gestire la parte passiva del conto di vecchiaia dell'assicurato risultante prima dell'inizio della riduzione o soppressione della rendita per tutto il tempo in cui viene erogata una rendita.
- 3.5. **Ambito di applicazione temporale**
- Ai sensi delle disposizioni finali LPP (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), le presenti disposizioni vengono applicate alle prestazioni di invalidità della Fondazione nei casi di riduzione o soppressione della rendita AI disposte a partire dal 1° gennaio 2012 e dell'introduzione delle relative misure di accertamento prima dell'1.1.2015.
- 
- 4. Obbligo di assicurazione per i lavoratori dipendenti che continuano a essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP**
- 
- 4.1. **Osservazione preliminare**
- Le disposizioni di seguito si applicano solo ai lavoratori dipendenti che continuano a essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP e che quindi, prima della riduzione o soppressione della rendita AI, hanno partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o la cui rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa all'aumento del grado di occupazione. Tali disposizioni non si applicano, invece, se la rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito a un miglioramento delle condizioni di salute senza che l'assicurato abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.
- 4.2. **Beneficiari di rendita AI finora non attivi che svolgono una nuova attività lavorativa presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione**
- <sup>1</sup> L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione sussiste a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.
- <sup>2</sup> Qualora l'AI continui ad erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.
- 4.3. **Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che aumentano il proprio grado di impiego presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione o svolgono, oltre all'attività lavorativa parziale presso un altro datore di lavoro, una nuova attività lavorativa presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione**
- <sup>1</sup> L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per la retribuzione dell'ulteriore attività sussiste a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.
- <sup>2</sup> Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per la retribuzione dell'ulteriore attività inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.
- 4.4. **Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che cambiano impiego e svolgono una nuova attività lavorativa presso un altro datore di lavoro affiliato alla Fondazione**
- <sup>1</sup> Se un datore di lavoro assume un dipendente che sarebbe soggetto a obbligo assicurativo ai sensi delle DRG ma che, ai sensi dell'articolo 26a LPP, continua a essere provvisoriamente assicurato presso un altro istituto di previdenza, il salario soggetto a contributi AVS versato dal datore di lavoro viene suddiviso in due parti.
- <sup>2</sup> Se la parte del nuovo salario che corrisponde all'ultimo salario percepito con il vecchio impiego configura per il dipendente un obbligo assicurativo ai sensi delle DRG, detta parte va assicurata presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal presente Regolamento previdenziale, come per i beneficiari di rendita di invalidità parziale.
- <sup>3</sup> Per quanto concerne la parte del nuovo salario che eccede l'ultimo salario percepito con l'impiego precedente, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI. Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per questa parte del salario inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.
- <sup>4</sup> Quanto sopra si applica anche quando l'interessato continua a essere assicurato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP presso la stessa Fondazione anziché presso un altro istituto di previdenza.
- 4.5. **Particolari obblighi di notifica**
- <sup>1</sup> I datori di lavoro che assumono dipendenti i quali continuano a essere assicurati provvisoriamente presso la Fondazione o un altro istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP sono tenuti a rispettare non solo gli obblighi di notifica ordinari di cui alle DRG,

ma anche a comunicare la data di riduzione o cessazione della rendita AI. Qualora il dipendente abbia lasciato l'impiego precedente per assumere quello nuovo, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Fondazione l'importo dell'ultimo stipendio percepito con la vecchia attività. Tale obbligo di notifica sussiste per tre anni a partire dalla riduzione o soppressione della rendita AI; la comunicazione deve essere effettuata con la notifica salariale.

<sup>2</sup> Allo scadere dei tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita AI il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare immediatamente il dipendente presso l'istituto di previdenza.

---

**5. Validità**

---

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2017.

## Allegato 8

### Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

1.	Introduzione	
1.1.	Le disposizioni del presente allegato disciplinano i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge debitore, assicurato presso la stessa, e del coniuge avente diritto, anch'egli assicurato presso la Fondazione, in relazione al conguaglio della previdenza professionale disposto dal tribunale in caso di divorzio. Vengono altresì disciplinati i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge avente diritto non assicurato presso la stessa.	solo una rendita di invalidità ridotta (o non ne corrisponde alcuna), la prestazione di uscita ipotetica di cui al capoverso 1 può tuttavia essere utilizzata per il conguaglio secondo quanto disposto dal tribunale.
1.2.	Le disposizioni del presente allegato prevalgono su eventuali norme regolamentari di diverso tenore contenute nelle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e nelle Disposizioni regolamentari particolari (DRP).	2.3.
2.	<b>Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio prima del pensionamento</b>	Oggetto della divisione
2.1.	<p data-bbox="331 787 768 833">Conguaglio della prestazione di uscita prima che si verifichi il caso previdenziale di invalidità</p> <p data-bbox="331 848 768 1035"><sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il caso previdenziale di invalidità non si è verificato, la prestazione di uscita percepita dal matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio dal coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.</p>	<p data-bbox="943 426 1378 722"><sup>1</sup> Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA, in caso di conguaglio della prestazione di uscita prima del verificarsi di un caso previdenziale, uscita di capitale e interessi perduti per effetto del prelievo PPA vengono addebitati proporzionalmente all' avere di vecchiaia acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo PPA (articolo 22a, capoverso 3 LFLP).</p>
	<p data-bbox="331 1056 768 1253"><sup>2</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l' avere di vecchiaia disponibile presso la Fondazione in quel momento viene diviso analogamente a una prestazione di uscita secondo quanto disposto dal tribunale.</p>	<p data-bbox="943 737 1378 921"><sup>2</sup> Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA quest'ultimo, in caso di conguaglio della prestazione di uscita dopo il verificarsi dell'invalidità, non viene considerato (articolo 22a, capoverso 4, LFLP).</p>
2.2.	<p data-bbox="331 1274 768 1341">Conguaglio della prestazione di uscita ipotetica dopo il verificarsi del caso previdenziale di invalidità</p> <p data-bbox="331 1356 768 1577"><sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione si è verificato in tutto o in parte il caso previdenziale di invalidità, la prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell' avere di vecchiaia) così come calcolata dal matrimonio fino a quel momento, viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.</p>	<p data-bbox="943 936 1378 1029"><sup>3</sup> In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995, per il calcolo della prestazione di uscita sono determinanti le tabelle prescritte (articolo 22b LFLP).</p>
	<p data-bbox="331 1598 768 1782"><sup>2</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione è parzialmente invalido, la parte attiva, percepita dal matrimonio fino a quel momento, dell' avere di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene altresì divisa secondo quanto disposto dal tribunale.</p>	<p data-bbox="943 1043 1378 1064"><sup>4</sup> Non vengono inclusi nella divisione</p> <ul data-bbox="976 1079 1378 1413" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="976 1079 1378 1192">– l' avere di vecchiaia rivalutato al tasso di interesse minimo LPP fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio che era già disponibile al momento del matrimonio;</li> <li data-bbox="976 1207 1378 1304">– i conferimenti unici (riscatti) da beni propri effettuati dopo il matrimonio e rivalutati degli interessi fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio;</li> <li data-bbox="976 1318 1378 1413">– i pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale avvenuti dopo il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.</li> </ul>
	<p data-bbox="331 1803 768 1904"><sup>3</sup> Se, a causa di un sovraindennizzo a seguito di concorso con prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare, la Fondazione corrisponde al coniuge (debitore) assicurato presso di essa</p>	2.4.
		Trasferimento della prestazione di uscita da parte della Fondazione (articolo 22c LFLP)
		<p data-bbox="943 1488 1378 1652"><sup>1</sup> La Fondazione determina che la prestazione di uscita del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione non comprende alcun avere di vecchiaia LPP e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).</p>
		<p data-bbox="943 1667 1378 1780"><sup>2</sup> La prestazione di uscita da trasferire viene versata dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.</p>
		<p data-bbox="943 1795 1378 1908"><sup>3</sup> Le disposizioni contenute nelle DRG relative a "Trasferimento al nuovo istituto di previdenza", "Prosecuzione della copertura previdenziale in altra forma" nonché "Pagamento in contanti" trovano conforme applicazione</p>

- anche al trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
- 2.5. Ricezione e accredito della prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione
- <sup>1</sup> La Fondazione accetta la prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso di essa solo qualora sia previsto un processo di risparmio con costituzione di avere di vecchiaia ai sensi delle DRP.
  - <sup>2</sup> La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della prestazione di uscita presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.
  - <sup>3</sup> La quota della prestazione di uscita addebitata all'avere di vecchiaia LPP dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento non viene accettata dalla Fondazione e deve essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento, a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione, all'istituto di libero passaggio da questi indicato o, in via sussidiaria, alla Fondazione istituto collettore.
  - <sup>4</sup> Qualora il coniuge assicurato presso la Fondazione (avente diritto) abbia raggiunto l'età ordinaria di pensionamento senza che il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia sia sorto, la prestazione d'uscita da trasferirgli non viene accreditata al suo avere di vecchiaia e la Fondazione non accetta il trasferimento.
- 2.6. Riscatto di riacquisto dopo il trasferimento dell'avere di vecchiaia
- <sup>1</sup> Il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione può effettuare un nuovo riscatto fino all'ammontare della prestazione di uscita (parte attiva dell'avere di vecchiaia) trasferita dalla Fondazione, se al momento del nuovo riscatto non risulta verificatosi alcun caso previdenziale.
  - <sup>2</sup> Non si ha alcun diritto a un nuovo riacquisto dopo il trasferimento della prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'avere di vecchiaia).
  - <sup>3</sup> Gli importi nuovamente versati vengono accreditati sull'avere di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia proporzionalmente all'addebito della prestazione di uscita trasferita.
- 2.7. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione
- <sup>1</sup> Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
  - <sup>2</sup> Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla
- rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto vale la seguente regola:
- Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
  - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.
- Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo il trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
- 2.8. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione
- <sup>1</sup> Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita.
  - <sup>2</sup> Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita vale la seguente regola:
    - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
    - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.
- Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo la ricezione e l'accredito della prestazione di uscita.



### 3. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il pensionamento

#### 3.1. Conguaglio della rendita di vecchiaia dopo il pensionamento

<sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha diritto a una rendita di vecchiaia, tale rendita viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

<sup>2</sup> La quota di rendita assegnata dal tribunale al coniuge avente diritto e a carico del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene convertita da quest'ultima in una rendita vitalizia al momento in cui il divorzio cresce in giudicato.

<sup>3</sup> La conversione avviene applicando la formula prescritta dal Consiglio federale valida nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato (cfr. Allegato OLP articolo 19h).

<sup>4</sup> Il coniuge avente diritto comunica alla Fondazione per iscritto se la rendita vitalizia deve essere trasferita in forma di capitale o di rendita.

<sup>5</sup> Il trasferimento in forma di capitale avviene al più tardi 30 giorni dopo che la comunicazione è pervenuta alla Fondazione.

#### 3.2. Trasferimento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge avente diritto da parte della Fondazione

<sup>1</sup> Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima determinante presso il suo istituto di previdenza per il pensionamento anticipato, può richiedere che il pagamento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale sia effettuata direttamente a lui.

<sup>2</sup> Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita di vecchiaia o ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista per legge, la Fondazione gli paga direttamente la rendita vitalizia o la liquidazione in capitale. Egli può richiedere che essa sia versata al suo istituto di previdenza se non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia e se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora un riscatto.

<sup>3</sup> Le rendite versabili direttamente al coniuge avente diritto vengono in genere corrisposte in rate anticipate trimestrali al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita decorre da una data diversa da quelle sopraindicate, essa viene calcolata pro rata.

<sup>4</sup> Nel caso in cui non avvenga un versamento diretto al coniuge avente diritto, la rendita vitalizia viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.

<sup>5</sup> Questo versamento consiste nella rendita dovuta per un anno civile e va effettuato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione sorge il diritto al versamento diretto per motivi di età o invalidità, o il coniuge avente diritto decede, il versamento consiste nella rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. La Fondazione deve sul versamento

annuale un interesse che corrisponde alla metà del tasso di interesse stabilito dal regolamento in vigore per l'anno in questione.

<sup>6</sup> La Fondazione determina che la rendita vitalizia o liquidazione in capitale del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione non comprende alcuna quota LPP e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

<sup>7</sup> Qualora il coniuge avente diritto cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla Fondazione al più tardi il 15 novembre dell'anno in questione.

#### 3.3. Ricezione e accredito della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione da parte di quest'ultima

<sup>1</sup> La Fondazione accetta la rendita vitalizia o liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso di essa solo qualora sia previsto un processo di risparmio con costituzione di avere di vecchiaia ai sensi delle DRP.

<sup>2</sup> La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

<sup>3</sup> La quota della rendita vitalizia o liquidazione in capitale addebitata all' avere di vecchiaia LPP dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento non viene accettata dalla Fondazione e deve essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento, a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione, all'istituto di libero passaggio da questi indicato o, in via sussidiaria, alla Fondazione istituto collettore.

### 4. Calcolo della prestazione di uscita e delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento durante la procedura di divorzio (articolo 22a capoverso 4 LFLP)

#### 4.1. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a una rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.

<sup>2</sup> Se è stata tempestivamente richiesta la riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di rendita, la rendita di vecchiaia viene ricalcolata alla data di inizio della rendita e ridotta come se fosse stata calcolata sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita.

- <sup>3</sup> Una metà dell'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite di vecchiaia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita che deve essere trasferita a favore del coniuge avente diritto.
- <sup>4</sup> L'altra metà di questo importo viene convertita, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e secondo i principi tecnico-assicurativi della Fondazione in vigore per il calcolo originario della rendita di vecchiaia, in una rendita vitalizia, la quale viene ulteriormente sottratta dalla rendita di vecchiaia del coniuge debitore, già ridotta secondo il capoverso 2. Le quote della rendita versate dopo la sentenza di divorzio che superano la rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2 vengono compensate, entro i limiti di legge, con la rendita di vecchiaia dovuta.
- 4.2. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a un capitale di vecchiaia
- <sup>1</sup> Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.
- <sup>2</sup> Se sussiste il diritto a un capitale di vecchiaia, l'esigibilità del capitale di vecchiaia viene differita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante il differimento, la Fondazione anticipa al coniuge (debitore) assicurato presso di essa prestazioni sotto forma di rendita di vecchiaia da computare al capitale di vecchiaia.
- <sup>3</sup> La metà dell'importo di cui sarebbero ridotte tali anticipazioni fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita da trasferire a favore del coniuge avente diritto.
- <sup>4</sup> Le prestazioni anticipate dalla Fondazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ridotte della deduzione già operata sulla prestazione di uscita da trasferire conformemente al capoverso 3, vengono dedotte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dal capitale di vecchiaia del coniuge debitore ridotto a seguito del trasferimento della prestazione di uscita (senza deduzione di cui al capoverso 3).
- b) la quota dell' avere di vecchiaia LPP dello 0 per cento rispetto all'intero avere dell'assicurato;
- c) se e in che misura la prestazione di uscita sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- d) l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- e) se e in che misura la prestazione di uscita o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- f) l'importo presumibile della rendita di vecchiaia, se il coniuge assicurato presso la Fondazione ha richiesto tempestivamente la riscossione in forma di rendita;
- g) se siano state versate liquidazioni in capitale;
- h) l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
- i) se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- j) l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario o alla beneficiaria di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- k) l'adeguamento della rendita di invalidità se, in caso di conguaglio della previdenza professionale, un importo fosse stato trasferito al coniuge avente diritto;
- l) altre informazioni necessarie per l'effettuazione del conguaglio della previdenza professionale.

---

## 6. Validità

---

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2019.

---

## 5. Obblighi di informazione della Fondazione

---

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, la Fondazione è tenuta a comunicare all'assicurato o al tribunale, su richiesta:

- a) l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione di uscita da dividere;